



Ordinanza n. 86 .

Del, 22 MAR 2012

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011 e succ.)

**Viste**

la relazione di accertamenti tecnici pervenuta al prot. n. 38461 del 24.10.2011, redatta a seguito di sopralluogo congiunto con la Guardia di Finanza - Sezione operativa Navale di Salerno e con la Polizia Locale;

le comunicazioni della Guardia di Finanza - Sezione operativa Navale di Salerno, pervenuta in data 18.11.2011 prot. n. 41748 ed in data 2.1.2012 prot. n. 10;

la comunicazione istruttoria di questo Settore del 25.1.2012 prot. n. 2801;

dalle quali si rileva che il sig. Angelo Sergio nato a Capaccio (SA) il 4.1.1964 ivi residente alla via Italia 61 n. 177 in qualità di erede proprietario, ed il sig. Gioia Davide nato ad Agropoli il 16.1.1988 residente in Capaccio alla via C.A. Dalla Chiesa n. 24, in qualità di fittuario, hanno posto in essere e mantengono in località terra del Cafasso, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile riportato in catasto al foglio 34 particelle 690, 691, 692, 969 – un esercizio di attività produttiva extragricola (deposito di autovetture ed officina) ed ulteriori opere edilizie abusive, oltre il capannone oggetto della diffida ad abbattere n. 77 del 29.4.1982 che risulta completato ed in uso.

**VISTE** le risultanze del sopralluogo dalle quali si rileva che in assenza di titolo urbanistico viene esercitata attività extragricola (deposito di autovetture ed officina) su di una superficie estesa circa m<sup>2</sup> 2000, oggetto di pavimentazioni in massetti di cls e parte di bitume, recinta sui quattro lati, e sulla quale insistono i manufatti edificati senza titolo appresso specificati ed erano in corso di realizzazione le seguenti opere:

lungo la recinzione del lato sud lavori edili recenti consistenti in:

muro di recinzione della lunghezza di m 2 di altezza m 2 per cm 20 di spessore, la parte bassa in c.c.a. e la parte alta in blocchi di lapilcemento.

muro di recinzione in blocchi di lapilcemento di m 2.60 di lunghezza, di m 2,00 di altezza per cm 20 di spessore.

sopraelevazione di m 1.20 per 30 m di lunghezza del preesistente muro sempre al lato sud, muro autorizzato con PdC n. 115/04 con altezza di cm 80.

Demolizione di un massetto in cls per circa m<sup>2</sup> 25 e scavo di una trincea della lunghezza di circa m 40 x 1,80.

Capannone di tipo industriale, diviso in due locali indipendenti con accesso da grandi aperture chiuse con serrande in ferro. Ha strutture in ferro, murature di cortina in blocchi, finestre a nastro nella parte alta, copertura a due falde con manto di lastre di fibrocemento.

Della superficie coperta di circa m<sup>2</sup> 308 è distinto in catasto con il mappale 690 sub 2 e 3 al foglio 34.

All'interno del sub 2 del capannone ricovero autoveicoli.

All'interno del sub 3 attrezzature da officina meccanica, un ponte elevatore, locale servizio igienico a mezza altezza.

**RILEVATO:**

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447);
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

c) Zona di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5.3.1957, n. 220.

CONSIDERATO che le opere e le attività descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto dette opere configurano *una trasformazione permanente del suolo*, destinato all'uso agricolo, che non ne consente l'attuale uso, in quanto l'attività di deposito di veicoli all'aperto in oggetto è vietata ed incompatibile con la destinazione di zona (artt. 13, 14, 19, 29 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.).

CONSIDERATO altresì che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto per la zona in esame non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente (art. 29) nonché dalla legge 5 marzo 1957 n. 220.

Che inoltre il carattere di stabilità e l'uso dato alle stesse risulta essere destinato a soddisfare esigenze durature nel tempo e quindi esorbita dalla definizione di pertinenzialità

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la diffida ad abbattere n. 77 del 29.4.1982, emessa ex l. 10/77 a carico di Sergio fu Alfonso;

### **ORDINA**

Ai sig.ri **SERGIO ANGELO** e **GIOIA DAVIDE**, come in narrativa generalizzati, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **CON DIFFIDA**

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

### **INFORMA**

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

### **DISPONE**

Che il provvedimento medesimo venga notificato ai responsabili dell'abuso, sig.ri **SERGIO ANGELO** e **GIOIA DAVIDE**, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza Archeologica ed alla Soprintendenza ai B.A.P di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Alla Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Salerno;
- e) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- f) All'Ufficio Commercio del Comune di Capaccio;
- g) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

---

## COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;  
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D.A.



Il Responsabile del Settore  
arch. Rodolfo SABELLI

